



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese
di Verona n. 01992770238

* * *

**Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
sulle proposte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria
convocata per il giorno 30 aprile 2007 in prima convocazione e per il giorno 8
maggio 2007 in seconda convocazione.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto della società CAD IT S.p.A.:

- articolo 2 (Sede legale ed indirizzo);
- articolo 4 (Scopo: possibilità di ricorrere al mercato del capitale di rischio);
- articolo 6 (Assemblee: effetto delle deliberazioni nei confronti degli azionisti assenti o dissenzienti, approvazione e modifica del "regolamento assembleare");
- articoli 8 e 9 (Assemblee: diritto di intervento e di rappresentanza con delega);
- articolo 10 (Assemblee: presidenza dell'assemblea e nomina del segretario);
- articolo 11 (Assemblee: costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria);
- articolo 12 (Assemblee: convocazione dell'assemblea ordinaria annuale);
- articolo 14 (Amministrazione: numero e requisiti degli amministratori, modalità di nomina degli amministratori, candidature e liste, nomina del presidente, durata in carica, poteri del consiglio di amministrazione e materie non delegabili, poteri di adeguamento dello statuto a disposizioni normative);

- articolo 15 (Amministrazione: nomina del presidente e dei vice-presidenti);
- articolo 16 (Amministrazione: modalità e termini per la convocazione del consiglio di amministrazione, validità delle adunanze e delle deliberazioni);
- articolo 18 (Amministrazione: compensi degli amministratori e del comitato esecutivo e dei comitati);
- articolo 19 (Collegio sindacale: modalità e termini di nomina, candidature, liste e requisiti, nomina del presidente, integrazione del collegio sindacale, durata in carica).

Il consiglio di amministrazione propone, inoltre, di introdurre nello statuto:

- un nuovo articolo 7, concernente le modalità di convocazione dell'assemblea su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, o su richiesta del collegio sindacale o di due membri dello stesso;
- un nuovo articolo 8, riguardante l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;
- un nuovo articolo 25, rubricato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

* * *

La presente relazione illustrativa (di seguito "**Relazione Illustrativa**"), è redatta dal consiglio di amministrazione in conformità all'art. 72, comma 1, e all'allegato 3A (schema n. 3 "Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto"), del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti", adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito "**Regolamento Emittenti**"). Come previsto dagli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti, la Relazione Illustrativa verrà trasmessa alla CONSOB almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare in merito alle proposte modificazioni statutarie, e poi sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno quindici giorni prima della medesima data.

Come richiesto dall'allegato 3A, sopra menzionato, di seguito si riportano:

- 1) le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (di seguito “**Legge sul Risparmio**”), ed il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento tra la predetta **Legge sul Risparmio** ed il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (di seguito “**TUF**”), hanno posto l’esigenza di una significativa revisione degli statuti delle società quotate, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni di dette normative, in particolare a quelle che hanno introdotto nuovi meccanismi di nomina degli organi sociali (amministratori e collegio sindacale) e previsto nuove figure, quali quella del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Le società già iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della **Legge sul Risparmio** sono tenute ad adeguare gli statuti alle nuove norme entro il 30 giugno 2007.

Il consiglio di amministrazione ritiene opportuno, pertanto, procedere, in occasione dell’assemblea già convocata per altri motivi ed in considerazione dell’approssimarsi della predetta scadenza, ad adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni introdotte dalla sopra menzionata **Legge sul Risparmio**.

Si illustrano, qui di seguito, i singoli articoli oggetto di modifica, con le relative motivazioni.

Con riferimento all’**articolo 2 dello statuto (Sede legale ed indirizzo)**, si propone di eliminare il riferimento all’indirizzo della sede sociale, in quanto l’articolo 2328, comma 2, n. 2 cod.civ. e l’articolo 111 *ter* disp. att. trans. al cod.civ. hanno chiarito che l’indicazione della sede sociale può limitarsi all’individuazione del solo comune.

Con riferimento all’**articolo 4 dello statuto (Scopo)**, che regola lo scopo della società, si rende opportuna una modifica statutaria al fine di prevedere la possibilità che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

In relazione all’**articolo 6 dello statuto (Assemblee)**, si propone l’inserimento di un testo maggiormente flessibile rispetto a quello vigente, che preveda per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea modalità più in linea con gli attuali requisiti normativi previsti dagli articoli 2368 e 2377 cod.civ., così come novellati dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366” e dal D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 inerente “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, e al testo unico

dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.” In particolare, è stata precisata la vincolatività delle deliberazioni assembleari anche nei confronti degli azionisti assenti o dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione propone di inserire un **nuovo articolo 7** che regoli le modalità di convocazione dell'assemblea degli azionisti non solo da parte del consiglio di amministrazione, ma prevedendo anche l'ipotesi di convocazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, o su richiesta del collegio sindacale o di due membri dello stesso: in tal modo si armonizza il tenore letterale dello statuto con le disposizioni del codice civile di cui agli articoli 2364 (“assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza”), 2366 (“Formalità per la convocazione”) e 2367 (“Convocazione su richiesta degli azionisti”).

È stato ritenuto opportuno eliminare il riferimento alla natura “*ordinaria e straordinaria*” dell'assemblea “*a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.)*” per non creare una ripetizione con il contenuto del modificato articolo 6.

Con riferimento al **nuovo articolo 8** proposto, tale modifica statutaria si rende opportuna alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 126-bis del TUF, introdotto dalla Legge sul Risparmio, il quale attribuisce ad una minoranza qualificata il diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. In particolare, l'articolo 126-bis attribuisce agli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale la facoltà di chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare. Tale facoltà è preclusa per quegli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il consiglio di amministrazione propone di modificare il testo dell'**articolo 8 (Assemblee)** dello statuto inserendo un **nuovo articolo 10**, relativo al diritto di intervento in assemblea, adeguando l'attuale disposizione, che prevede genericamente che “*il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia*”, al nuovo dettato normativo. In particolare, si osserva che l'articolo 2370, secondo comma del codice civile (come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310) stabilisce che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, al fine di esercitare il diritto di intervento e di voto in assemblea è richiesta la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, inoltre, è disposto che il termine entro il quale la suddetta comunicazione deve pervenire alla società non può essere superiore a due giorni non festivi anteriori (rispetto al giorno fissato per la prima convocazione dell'assemblea).

All'**articolo 9** dello statuto, che nella versione proposta diventerà l'**articolo 11**, si suggerisce l'eliminazione del riferimento all'articolo 2372 del codice civile (Rappresentanza nell'assemblea), in quanto il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, modificando l'articolo 139 TUF, ha in sostanza semplificato i requisiti per la rappresentanza nelle assemblee delle società quotate. Di conseguenza, si preferisce mantenere un riferimento generico alla normativa in vigore.

L'**articolo 10** dello statuto, che nella nuova formulazione diventerà l'**articolo 12**, è integrato da un esplicito richiamo al contenuto dell'articolo 2371 del codice civile (Presidenza dell'assemblea) con particolare riguardo ai compiti che il presidente dell'assemblea è chiamato ad espletare. È, altresì, precisato, in conformità al secondo comma dell'articolo 2371 del codice civile, che l'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Gli articoli 11 e 12 dello statuto vengono soppressi, dal momento che il loro attuale contenuto è stato trasfuso, con modifiche, in altri articoli, aggiunti o modificati, dello statuto stesso.

Si propone di inserire un nuovo **articolo 13** inerente l'approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria, di un regolamento che disciplini lo svolgimento dell'assemblea medesima, garantendo il diritto di ciascun azionista di intervenire sugli argomenti posti in discussione: tale modifica si rende necessaria al fine di armonizzare il tenore letterale con la disposizione del codice civile di cui all'articolo 2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza), comma 1, n. 6.

Con riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione, disciplinata all'**articolo 14** dello statuto, che nella nuova formulazione diventerà l'**articolo 15**, considerata la dimensione attuale della società, si prevede di elevare il numero degli amministratori, disponendo che il consiglio abbia un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 14.

Le modalità di nomina dell'organo amministrativo devono, altresì, essere adeguate alle disposizioni contenute nella nuova sezione IV-bis del TUF introdotta dalla Legge sul Risparmio. L'art. 147-ter del TUF, in particolare, dispone obbligatoriamente sia un sistema di voto di lista per l'elezione degli amministratori, precisando che, per la presentazione delle liste da parte degli azionisti, è richiesta una partecipazione al capitale sociale in misura attualmente non superiore al quarantesimo del capitale sociale; sia l'elezione di almeno uno dei membri del consiglio dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di

voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Per garantire la rappresentanza delle minoranze in consiglio di amministrazione non solo all'atto della nomina, ma anche in caso di successiva decadenza dei rappresentanti delle minoranze stesse, si propone di prevedere la sostituzione automatica, facendo ricorso alla medesima lista di minoranza, del/i consigliere/i espressi dalla minoranza e cessati prematuramente. Si precisa, inoltre, che l'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come novellato dalla Legge sul Risparmio, prevede che, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF stesso. Vengono pertanto previsti meccanismi utili ad assicurare la presenza nel consiglio di un'adeguata componente indipendente, da valutarsi anche alla stregua delle disposizioni emanate da società di gestione di mercati regolamentati ove siano quotati strumenti finanziari emessi dalla società.

Le modalità di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore richiedono ulteriori adeguamenti anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 6.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance, nell'edizione del mese di marzo 2006. Tale articolo prevede che le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, siano depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono inoltre essere tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet aziendale. Il consiglio di amministrazione propone, quindi, di adeguare l'**articolo 14** dello statuto alle nuove disposizioni, introducendo il sistema di elezione degli amministratori sulla base di liste di candidati, e portando da 10 a 15 giorni, prima dell'assemblea, il termine per il deposito della documentazione indicata.

Tali modifiche comportano, altresì, l'inserimento nel testo dello statuto degli articoli 16 e 17, e una riformulazione dell'articolo 18 relativo alla durata in carica ed alla sostituzione degli amministratori.

Sempre con riferimento all'**articolo 14** dello statuto, il consiglio di amministrazione propone di estendere le competenze dello stesso includendo anche il potere di adeguare lo

statuto a disposizioni normative, secondo quanto previsto dall'articolo 2365 (Assemblea straordinaria) cod.civ..

Il consiglio di amministrazione propone, altresì, di modificare l'**articolo 14** dello statuto, nella parte relativa alle materie di competenza esclusiva del consiglio medesimo, al fine di adeguare tale disposizione all'articolo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il Comitato per la Corporate Governance ritiene, infatti, che il consiglio di amministrazione abbia la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici non solo dell'emittente, ma anche del gruppo ad esso facente capo: pertanto, è stato inserito un esplicito richiamo, alla lettera a) del suddetto articolo 14 al fine di estendere al Consiglio di Amministrazione la competenza dell'esame e dell'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari nonché del sistema di governo societario non solo della società ma anche del gruppo del quale la società è a capo. Analogo adeguamento è stato reso necessario alle lettere g) ed h) del sopra citato articolo 14.

Con riferimento all'**articolo 15** dello statuto, che nella nuova formulazione diventerà l'**articolo 20**, si rende necessario apportare una modifica alle modalità di elezione del presidente del consiglio di amministrazione, in modo tale che al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetti la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione propone di emendare il testo del suddetto articolo, eliminando il riferimento alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e prevedendo, diversamente, la nomina di uno o più vicepresidenti, disciplinata mediante delibera del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le adunanze del consiglio di amministrazione, di cui all'**articolo 16** dello statuto, che nella nuova formulazione diventerà l'**articolo 21**, appare opportuno un esplicito richiamo alla facoltà sia del collegio sindacale, sia di ciascun sindaco individualmente, di convocare il consiglio di amministrazione previa comunicazione al presidente del consiglio stesso, onde recepire formalmente una delle disposizioni della Legge del Risparmio intese al rafforzamento dei controlli societari (art. 151, comma 2 del TUF novellato).

Viene, inoltre, proposto di prevedere espressamente al nuovo **articolo 21** dello statuto, tra le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, anche l'invio di una comunicazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, onde cogliere le opportunità di semplificazione della gestione ordinaria della società offerte dal recente progresso tecnologico.

Con riferimento alla validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si propone di modificare l'attuale formulazione prevedendo che le stesse siano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, conformando il nuovo **articolo 21** dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione propone di modificare l'**articolo 18** dello statuto, concernente i compensi degli amministratori, del comitato esecutivo e dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto delle nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina.

Con riferimento all'**articolo 19** dello statuto, relativo al collegio sindacale, che nella nuova formulazione diventerà l'**articolo 24**, si propone di adeguare la soglia massima, per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco, al quarantesimo del capitale sociale (2,5%) previsto dalla Legge sul Risparmio per la nomina degli amministratori.

In attesa, poi, dell'emanazione da parte della CONSOB di disposizioni sui limiti al cumulo di incarichi di amministrazione e controllo in capo sindaci, il consiglio di amministrazione propone di inserire, altresì, nello statuto generiche previsioni di rinvio a tali limiti, nella misura minima in cui verranno eventualmente stabiliti nelle attese norme, unitamente all'obbligo che, per ciascun candidato alla carica di sindaco, venga depositata presso la sede sociale, contestualmente alla candidatura medesima, la lista degli incarichi di amministrazione e controllo detenuti presso altre società.

Il consiglio di amministrazione ritiene, inoltre, utile apportare ulteriori modifiche alla richiamata clausola statutaria al fine di adeguarne il contenuto alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella nuova versione, in particolare elevando da 10 a 15 giorni il termine di pubblicazione e deposito preventivo delle liste presso la sede della società, e prevedendo la tempestiva pubblicazione di tali liste sul sito internet della società stessa.

Si propone di eliminare dall'**articolo 19** la locuzione "*La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti*", poiché il nuovo art. 148, comma 2-bis del TUF, stabilisce che il presidente del collegio sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Si propone, pertanto, che la presidenza del collegio sindacale sia assunta dal sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Il consiglio di amministrazione propone, inoltre, di modificare le modalità di nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, attuando un espresso richiamo all'articolo 2401 del codice civile rubricato "Sostituzione" e prevedendo che l'integrazione sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

Il consiglio di amministrazione propone, infine, di aggiungere nel testo dello statuto l'**articolo 25** al fine di inserire nell'organico della società, selezionandola tra i soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità, la nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, incaricato di rafforzare i processi di verifica della correttezza delle informazioni contabili, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 154 bis del TUF, introdotto dalla Legge sul Risparmio. In particolare, l'art. 154-bis dispone che gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse dal mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa siano accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ne attestino la corrispondenza al vero.

A tal fine, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è chiamato a predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Infine, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono chiamati ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, e ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure sopra richiamate nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. In considerazione della rilevanza delle funzioni assegnate al predetto dirigente, il consiglio di amministrazione propone che la nomina e la revoca del medesimo competano al consiglio di amministrazione stesso, previo parere del collegio sindacale.

Le proposte di modifica dello statuto, precedentemente illustrate, comportano, a giudizio del consiglio di amministrazione, la necessità di sottoporre all'approvazione dei Sigg. Azionisti un'ulteriore rettifica, di carattere eminentemente formale, volta ad armonizzare il contenuto complessivo dello statuto ed, al contempo, a facilitarne e renderne più agevole la lettura: si tratta della rinumerazione degli **articoli** dal **6** in poi, in conseguenza dell'introduzione dei nuovi **articoli 7, 8, 13, 16, 17 e 25**.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEL TESTO DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO

Si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica.

| STATUTO CAD IT S.p.A. | STATUTO CAD IT S.p.A. |
|---|--|
| <p>Denominazione - Sede - Durata - Scopo Art. 1) È costituita una società per azioni con la denominazione "CAD IT S.p.A"</p> <p>Art. 2) La società ha sede i nel Comune di Verona, Via Torricelli n. 44/a. La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.</p> <p>La sede della società potrà essere trasferita nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.</p> <p>Art. 4) La società ha per oggetto: l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:</p> <p>a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;</p> <p>b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;</p> <p>c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull'uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;</p> <p>d) la progettazione, la realizzazione e lo</p> | <p>Denominazione - Sede - Durata - Scopo Art. 1) È costituita una società per azioni con la denominazione "CAD IT S.p.A"</p> <p>Art. 2) La società ha sede i nel Comune di Verona., Via Torricelli n. 44/a. La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.</p> <p>La sede della società potrà essere trasferita nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.</p> <p>Art. 4) La società <u>può far ricorso al mercato del capitale di rischio</u> e ha per oggetto: l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:</p> <p>a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;</p> <p>b) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;</p> <p>c) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati di istruzione e di aggiornamento tecnico sull'uso di elaboratori elettronici e similari nonché sui sistemi ed i flussi delle informazioni aziendali;</p> <p>d) la progettazione, la realizzazione e lo</p> |

| | |
|--|--|
| <p>sviluppo di sistemi informatici basati sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;</p> <p>e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;</p> <p>f) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;</p> <p>g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;</p> <p>h) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.</p> <p>i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi; - assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime. <p>In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>Capitale</p> <p>Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioneisessantannovemilaseicento), costituito da n. 8.980.000 (ottomilioni-novecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) ciascuna.</p> | <p>sviluppo di sistemi informatici basati sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;</p> <p>e) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;</p> <p>f) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;</p> <p>g) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;</p> <p>h) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.</p> <p>i) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi; - assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime. <p>In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.</p> <p>Capitale</p> <p>Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 4.669.600 (quattromilioneisessantannovemilaseicento), costituito da n. 8.980.000 (ottomilioni-novecentottantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) ciascuna.</p> |
|--|--|

Assemblee

Art. 6) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria approva e - ove necessario - modifica, il "regolamento assembleare" che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, applicabile qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Assemblee

Art. 6) L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7) L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso.

~~Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e~~ L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.

~~L'assemblea ordinaria approva e - ove necessario - modifica, il "regolamento assembleare" che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari, applicabile qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.~~

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e

| | |
|--|--|
| <p>Art. 7) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.</p> <p>Art. 8) Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia.</p> | <p><u>nei casi previsti dalla legge. La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano MF/Milano Finanza nei termini e nelle modalità previste dalla legge. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</u></p> <p><u>Art. 8) Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</u></p> <p>Art. 79) Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.</p> <p>Art. 810) Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in materia. <u>Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare.</u></p> |
|--|--|

Art. 9) Ogni socio ha diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 cod. civ., ovvero, qualora le azioni della Società siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli articoli 136 e seguenti del D. Lgs. 24/2/1998, n° 58, nonché delle relative disposizioni attuative.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori.

Art. 11) L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum"

Art. ~~9~~**11**) Ogni azionista ha diritto di intervenire all'assemblea **e** può farsi rappresentare **ai sensi di legge** con delega scritta. ~~da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 cod. civ., ovvero, qualora le azioni della Società siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli articoli 136 e seguenti del D. Lgs. 24/2/1998, n° 58, nonché delle relative disposizioni attuative.~~

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. ~~10~~**12**) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

In conformità all'art. 2371 c.c., spetta al presidente dell'assemblea il quale può valersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e, se lo crede opportuno, sceglie fra gli azionisti due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art 13) L'assemblea ordinaria approva, su proposta del consiglio di amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, garantendo il diritto di ciascun azionista di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

Art. ~~11~~) L'assemblea ordinaria e

previsti dalla legge.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi articoli 14,2° comma, e 19.

Art. 12) Qualora particolari esigenze da constatarsi dal consiglio di amministrazione lo richiedano l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 14) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il presidente.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità,

~~straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.~~

~~Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi articoli 14,2° comma, e 19.~~

~~Art. 12) Qualora particolari esigenze da constatarsi dal consiglio di amministrazione lo richiedano l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.~~

~~Art. 13) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.~~

~~Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.~~

Amministrazione

Art. 14~~14~~¹⁵) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di ~~tre~~ **cinque** ad un massimo di ~~nove~~ **quattordici** membri, anche non azionisti, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri. e potrà eleggere il presidente.

Art. 16) L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge. Un numero adeguato di amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero da codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla società.

~~Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, ciascun socio che~~

depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica.

~~intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica.~~

Art. 17) Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale massima eventualmente prevista per legge. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori indicato in precedenza; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

A) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;

B) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;

C) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti consiglieri in numero corrispondente a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria

lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un egual numero di amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato. Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti da tale lista.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 18) Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori tratto/i da liste di minoranza non possa/no assumere la carica o avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo.

Quando per qualsiasi causa il numero degli amministratori si riduca a meno della metà, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e per la ricostituzione integrale dello stesso l'assemblea dovrà essere convocata al più presto dagli amministratori rimasti in carica.

e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le attribuzioni relative a:

(a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la società è a capo;

(b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;

(c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;

(d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 4.000.000 (quattromilioni) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;

(e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi;

(f) rilascio di fidejussioni e garanzie reali o

Art. 19) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza per provvedere agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

~~Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e~~ Oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrano nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le attribuzioni relative a:

(a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società **e del gruppo del quale la società è a capo nonché il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo medesimo;** ~~definizione della struttura societaria del gruppo del quale la società è a capo;~~

(b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;

(c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;

(d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 4.000.000 (quattromilioni) nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;

(e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei

personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;
(g) esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate;

(h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati.

Art. 15) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci spetta al consiglio di amministrazione di eleggere tra i suoi membri un presidente.

Il consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più vice presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ. e dall'art. 14, ultimo comma, del presente statuto: i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale - qualora le azioni della Società

relativi compensi;

(f) rilascio di fidejussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni) per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;

(g) esame ed approvazione **preventiva** delle operazioni **della società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo ;**

(h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ~~ed~~ **contabile** generale della società e ~~del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati, e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;~~

Art. 15~~20~~) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci spetta al consiglio di amministrazione di eleggere tra i suoi membri un presidente. **Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più vice presidenti, ciascuno con facoltà di esercitare da solo i medesimi poteri attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento. L'esercizio dei poteri effettuato in sostituzione del presidente, ne attesta l'assenza o l'impedimento.**

Il consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri ~~e potrà nominare uno o più vice presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.~~

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più

siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, il o i vice presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati). Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 16) Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il consiglio stesso e ai componenti del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

Il consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento

amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ. e dall'art. ~~14~~ **19**, ultimo comma, del presente statuto: i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale ~~— qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. —~~ **e al collegio sindacale** circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, ~~il o i vice presidenti (se nominati) ed il o~~ **e** gli amministratori delegati (se nominati).

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. ~~16~~ **21**) Il consiglio di amministrazione sarà convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante **lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica** spedita ai componenti il consiglio stesso e ai componenti del collegio sindacale, almeno ~~cinque~~ **tre** giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza

| | |
|--|--|
| <p>della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione trascritto nell'apposito libro sociale.</p> <p>Art. 17) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un vice presidente e/o al o agli amministratori delegati.</p> <p>Art. 18) Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.</p> | <p>formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.</p> <p>Il consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri <u>Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui la legge richieda quorum più elevati. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso esclusivamente dal presidente.</u></p> <p>Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione, trascritto nell'apposito libro sociale.</p> <p>Art. 1722) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.</p> |
|--|--|

In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, cod. civ., nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ.. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ. tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Collegio sindacale

Art. 19) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito. Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo

Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un vice presidente e/o al o agli amministratori delegati.

~~Art. 18 **23**) Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 e.c.~~

~~In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, cod. civ., nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ.. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ. tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.~~

~~Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.~~

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori delegati, degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei membri dei comitati di volta in volta istituiti dal consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Collegio sindacale

Art. ~~19~~ **24**) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

~~Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente,~~

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il ~~5~~ **2,5**% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, **ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento.**

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno ~~dieci~~ **dieci quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta

| | |
|--|---|
| <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai curriculum vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> | <p>menzione nell'avviso di convocazione. <u>Le liste saranno altresì pubblicate senza indugio sul sito internet della società.</u> <u>All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</u> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate</p> <ul style="list-style-type: none"> b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche unitamente ai curriculum vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. c) <u>copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.</u> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, <u>che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale,</u> |
|--|---|

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza.

In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 11 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza – qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di

qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

~~La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.~~

La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

~~Le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza.~~

~~In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 11 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza – qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.~~

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. **Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo**

maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Bilancio ed Utili

Art. 20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 21) Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio.

Art. 22) L'utile netto, dedotto il 5 % (cinque

all'ultimo esercizio della loro carica.

~~Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.~~

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25) Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dipendenti o collaboratori in possesso di un'esperienza almeno biennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di altre società, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale.

Bilancio ed Utili

| | |
|--|---|
| <p>per cento) per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dalla assemblea dei SOCI. Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis c.c.</p> <p>Art. 23) I dividendi non ricossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p> <p>Scioglimento Art. 24) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.</p> <p>Varie Art. 25) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.</p> | <p>Art. 20 26) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 2127) Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio di esercizio.</p> <p>Art. 22 28) L'utile netto, dedotto il 5 % (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 c.c., sarà destinato in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dall'assemblea degli azionisti. Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 bis c.c.</p> <p>Art. 23 29) I dividendi non ricossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.</p> <p>Scioglimento Art. 24 30) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.</p> <p>Varie Art. 25 31) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.</p> |
|--|---|

**3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Il consiglio di amministrazione chiarisce che le modifiche proposte non ricadono in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile.

La proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto chiarisce, infatti, l'attuale status di società quotata e non comporta un cambiamento significativo dell'attività sociale.

Anche le proposte di modifica degli artt. 7, 8, 17 e 24 dello statuto, concernenti quei diritti di voto e di intervento in assemblea che potrebbero astrattamente legittimare l'esercizio del diritto di recesso, mirano esclusivamente ad adeguare lo statuto a disposizioni normative vincolanti, ed hanno perciò valenza esclusivamente formale. Si ritiene pertanto escluso il diritto di recesso.

Verona, li 27 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giuseppe Dal Cortivo
